



**Federazione Italiana Giuoco Handball  
Pallamano**



**Segreteria Generale**

**Roma, 6 dicembre 2004**

**Circolare n. 83/2004**

Alle Società Affiliate  
Agli atleti e tecnici  
Ai Signori Consiglieri Federali  
Ai Signori Revisori dei Conti  
Ai Comitati e Delegazioni Regionali  
Alle Delegazioni Provinciali  
Ai Settori Federali  
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Adeguamento requisiti statutarî societ  ed associazioni sportive dilettantistiche.*

In allegato si trasmette la nota del C.O.N.I. in materia di adeguamento dei requisiti statutarî ed integrazioni denominazione sociale, ai sensi della legge 128/2004.

Gli affiliati alla F.I.G.H. sono invitati a volersi adeguare nei termini indicati alle disposizioni emanate in materia.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Adriano Ruocco



# Coni

Evoluzione Normativa e Legislazione

Prot. n.0195

Roma, 2 dicembre 2004

- *Alle Federazioni sportive nazionali*
- *Alle Discipline sportive associate*
- *Agli Enti di promozione sportiva*
- *Ai Comitati Regionali del CONI*
- *Ai Comitati Provinciali del CONI*

*Loro sedi*

**Via e-mail**

**Oggetto:** Società e associazioni sportive dilettantistiche – Adeguamento requisiti statutari e integrazioni denominazione sociale (articolo 90 legge 27 dicembre 2002, n. 289 modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n. 128).

-----

Facendo seguito a quanto comunicato con lettera circolare del 3 giugno 2004, Prot. n. 00107/dlp, si richiama l'attenzione sulla necessità per le società e associazioni sportive dilettantistiche di adeguare i loro statuti alle previsioni in materia di requisiti statutari nonché di integrazione della denominazione sociale, previste dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2004, n. 289 e successive modificazioni (Decreto-legge n. 72/2004, convertito nella legge n. 128/2004).

Si ricorda che nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) *la denominazione;*
- b) *l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;*
- c) *l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;*
- d) *l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*
- e) *le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che*

- assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;*
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;*
  - g) le modalità di scioglimento dell'associazione;*
  - h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.*

Rispetto alla precedente previsione normativa non figura più il requisito “dell'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi”. Peraltro, poiché tale requisito è essenziale per il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI – riconoscimento che costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'articolo 90 – tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad inserirlo nei rispettivi statuti.

Le società e associazioni sportive che, alla data di entrata in vigore della legge (23 maggio 2004), non abbiano previsto nei loro statuti i requisiti sopraindicati, dovranno provvedervi attraverso un'assemblea straordinaria (**da tenersi entro il 31 dicembre 2004 per usufruire dei benefici fiscali relativi al corrente anno**) per le relative modifiche statutarie, nonché per le eventuali integrazioni alla denominazione sociale (nella quale deve comunque essere indicata la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”). Gli enti che invece siano già in possesso dei requisiti richiesti “possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci” (comma 18 ter).

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Raffaele Pagnozzi)

